



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Gabriella Zanon	Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere
Dott. Luca Marani	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 08/10/2024 al n. 1633/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

Parte_1 (*CodiceFiscale_1*) rappresentato e difeso in causa dall'avv. Liut Gianluca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Martiri Della Libertà n. 156, Portogruaro, come da procura allegata all'atto di citazione in appello

- **attore/impugnante-**

CONTRO

Controparte_1

(C.F. **P.IVA_1**), con sede in Mansué (TV), via Vizzate n. 37/A, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Colledan Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza San Rocco n. 22, Motta Di Livenza, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-convenuta/impugnata-

avente per oggetto: **Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)**, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 12/02/2026, sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DELL'ATTORE/IMPUGNANTE:

3. Voglia la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi indicati negli atti sopra richiamati, previa ogni eventuale declaratoria di merito e/o di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e conclusione,

*3.1 (giudizio rescindente) nel merito, in via principale, in accoglimento dei motivi di impugnazione ex art. 829 c.p.c., dichiarare la nullità del Lodo emesso il 24.04.2024 dalla Camera Arbitrale di Milano nel procedimento arbitrale n. 7923, depositato il 29.04.2024, notificato a **Parte_1** in uno all'Atto di precetto in data 16.09.2024 (doc. 3)*

*3.2 (giudizio rescissorio) nel merito, in ipotesi di dichiarata nullità del Lodo emesso il 24.04.2024 dalla Camera Arbitrale di Milano nel procedimento arbitrale n. 7923, depositato il 29.04.2024, notificato a **Parte_1** in uno all'Atto di precetto in data 16.09.2024 (doc. 3) per accoglimento dei motivi dedotti ai sensi dell'art. 829, c. I, n. 5, 9, 11 e 12, c.p.c. e comunque di motivi che*

ex art. 829 c.p.c. prevedono una pronuncia nel merito della controversia conseguentemente alla dichiarata nullità del Lodo,

3.3. provvedere nel merito della controversia,

a. in principalità dichiarando l'inammissibilità o l'infondatezza delle domande tutte proposte da Controparte_1

[...] rigettandole integralmente in quanto infondate in fatto e in diritto, accertando e statuendo che Parte_1 nulla deve alla [...] Controparte_1 ,

b. in subordine, riducendo quanto dovuto da Parte_1 a [...] Controparte_1 a quanto ritenuto di giustizia;

3.4. comunque, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio quanto a A. subprocedimento di inibitoria instaurato da Parte_1 con Istanza 14.10.2024 di sospensione dell'efficacia del Lodo impugnato in quanto totalmente accolta a seguito dell'instaurato contraddittorio con Ordinanza 24.01.2025;

B. subprocedimento di inibitoria instaurato da [...] Controparte_1 con Istanza 03.04.2025 di revoca della sospensione dell'efficacia del Lodo impugnato in quanto rigettata a seguito dell'instaurato contraddittorio con Ordinanza 08.07.2025;

C. fase di merito.

D. Nulla statuendo in favore della Controparte_1 [...] sia a titolo di spese della procedura arbitrale, sia a

titolo di spese legali nella procedura arbitrale, sia a titolo di spese relativamente alla negoziazione assistita, e comunque a ogni qualsivoglia altro titolo.

*3.5. Istanze istruttorie. Consulenza Tecnica di Ufficio. Disporsi Consulenza Tecnica di Ufficio nei termini di cui in Atto di citazione in ragione dei contenuti e delle conclusioni della Relazione/Perizia Geom. **Per_1** (doc. 14 ATP), con riserva di nomina di C.T.P.*

CONCLUSIONI DEL CONVENUTA/IMPUGNATA:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:

In via preliminare e/o cautelare: rigettare l'istanza di sospensione del lodo arbitrale sul quale si fonda l'atto di precetto opposto, per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora e non sussistendo presupposti in fatto e diritto alla luce dell'art. 830 ultimo comma c.p.c.

*FASE RESCINDENTE. Nel merito: rigettare integralmente i motivi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. per le ragioni sopra esposte e quindi la domanda dell'attore e per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità del lodo emesso il 24.04.2024 dalla Camera Arbitrale di Milano nell'ambito del procedimento arbitrale n. 7923, depositato il 29.04.2024 e notificato al signor **Parte_1** in uno all'atto di precetto in data 16.09.2024.*

*In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, ivi comprese le spese e i compensi di negoziazione assistita, condannare altresì il signor **Parte_1** ex art. 96 c.p.c. a rifondere a **Controparte_1** una somma determinata in via equitativa.*

FASE RESCISSORIA.

Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità del lodo arbitrale emesso il 24.04.2024 dalla Camera Arbitrale di Milano nell'ambito del procedimento arbitrale n. 7923, depositato il 29.04.2024 e notificato al signor Parte_1 in uno all'atto di precetto in data 16.09.2024, anche alla luce delle risultanze e conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. del Tribunale di Pordenone (R.G. n. 2001/2023), provvedere nel merito della controversia, in principalità previo integrale rigetto delle domande attoree tutte per i motivi di cui alla presente comparsa, accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese creditorie tutte della [...]

Controparte_1 condannare il signor Parte_1 al pagamento integrale della somma di € 41.817,55 giuste fatture a saldo n. 181 del 31.08.2022 per € 31.611,35 e n. 36 del 28.02.2023 per € 10.206,20, ovvero altra, diversa, minore o maggiore somma che dovesse risultare in giudizio, oltre interessi legali dal di del dovuto all'effettivo saldo;

- in via subordinata previo integrale rigetto delle domande attoree tutte per i motivi di cui alla presente comparsa e accolta l'eccezione di decadenza e prescrizione ex artt. 1667 e 1668 cod. civ, condannare il signor Parte_1 a corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 41.817,55 giuste fatture a saldo n. 181 del 31.08.2022 per € 31.611,35 e n. 36 del 28.02.2023 per € 10.206,20, ovvero altra, diversa, minore o maggiore somma che dovesse risultare in giudizio, oltre interessi legali dal di del dovuto all'effettivo saldo.

- In via ulteriormente gradata: condannare il signor Parte_1 a corrispondere alla Controparte_1 la somma di €

41.817,55 giuste fatture a saldo n. 181 del 31.08.2022 per € 31.611,35 e n. 36 del 28.02.2023 per € 10.206,20, ovvero altra, diversa, minore o maggiore somma che dovesse risultare in giudizio, oltre interessi legali dal di del dovuto all'effettivo saldo,

- compensandosi la minor somma di € 3.860,00 o altra diversa minore o maggiore somma, in conformità alle risultanze e alle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. del Tribunale di Pordenone (R.G. n. 2001/2023) o a quanto ritenuto di giustizia;

*In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, ivi comprese le spese e i compensi di negoziazione assistita, condannare altresì il signor **Parte_1** ex art. 96 c.p.c. a rifondere a **Controparte_1** una somma determinata in via equitativa.*

In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze ex adverso istruttorie formulate, e in particolare, alla superflua richiesta di consulenza tecnica d'ufficio in considerazione dello svolto a.t.p e alla prova per testimoni, nonché ai capitoli di prova ex adverso formulati in quanto valutativi e diretti ad ottenere dai testi un mero giudizio ipotetico / valutativo, privo di riferimenti concreti.

Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

*1) Vero che **Controparte_1** ultimava le opere di cui al Contratto di Appalto nella primavera 2022 e in cantiere rimanevano altre imprese ad eseguire impianti, cappotti, dipinture, serramenti e altre opere di finitura?*

*2) Vero che la **CP_1** **Controparte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore ha regolarmente eseguito tutte le opere di ristrutturazione edilizia di cui al contratto di appalto del 30.10.2021, al*

capitolato di spesa e alle fatture n. 181 del 31.08.2022 e n. 36 del 28.02.2023, documenti tutti che si rammostrano, presso l'unità abitativa sita in S. Stino di Livenza (VE) Via Don Carlo Facci n. 10 ?

*3) Vero che nel corso dei lavori di cui al precedente capitolo, il Sig. **Pt_1** [...] chiedeva, in corso d'opera, l'esecuzione di plurimi lavori extra capitolato che, previa autorizzazione della Direzione Lavori, venivano tutti eseguiti?*

*4) Vero che **Controparte_1** ha eseguito la distribuzione del materiale da insufflaggio nel sottotetto secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla D.L. e che caratteristiche e volume del sottotetto non permettevano maggiori distribuzioni in corrispondenza degli angoli del tetto?*

*5) Vero che in data 20.10.2023 il Sig. **Parte_1** ha incassato dalla cessione del credito il 50% pari a € 63.000,00? Si indicano a testi i Signori:*

*a) Ing. **Tes_1** con studio in Oderzo (TV) Via D'Annunzio n. 6;*

*b) **Controparte_2** residente in Oderzo (TV) Via S. Maria Maddalena n. 51*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 22.11.2024 **Parte_1** ha impugnato il lodo, emesso dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale di Milano in data 24.4.2024, con il quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da **[...]** **Controparte_1** è stato condannato al pagamento di Euro 32.460,45, quale saldo dei lavori di ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico svolti presso l'abitazione dell'impugnante sita in San Stino di

Livenza, via Don Carlo Facci n. 10, oltre IVA ed interessi ed oltre ai tre quarti delle spese di lite di controparte e spese del procedimento arbitrale.

11. *Parte_1* ha eccepito la nullità del lodo sotto i seguenti profili:

i) Invalidità della convenzione di arbitrato (articolo 10 del contratto d'appalto secondo cui *“non può considerarsi clausola compromissoria in quanto non esprime la chiara e univoca volontà delle parti di devolvere il potere di decidere ogni controversia relativa al contratto a soggetto altro rispetto al giudice”*.

Inoltre, la clausola in esame fa riferimento ad un Regolamento non meglio individuato, di cui non vengono precisati gli estremi, senza indicare se si tratta di Mediazione o Arbitrato.

ii) Inesistenza per genericità della clausola compromissoria atteso il richiamo al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum.

In tal caso, l'impugnante, con censure parzialmente sovrapponibili a quelle contenute nel primo motivo, ha eccepito che il Regolamento è privo della *“specificazione se trattasi di Mediazione o di Arbitrato”* e che *“è stata omessa l'indicazione della conoscenza e dell'approvazione del medesimo Regolamento da parte di *Pt_1*”*.

iii) Omessa notifica dell'atto introduttivo dell'Arbitrato a *Pt_1* da parte dell'istante, irrilevanti essendo *“le comunicazioni effettuate nel corso della procedura da parte dell'arbitro di atti inerenti la procedura arbitrale”*.

Nella seconda parte del motivo *Pt_1* ha evidenziato l'impossibilità di instaurare un procedimento *“con una notificazione a mezzo posta priva di avviso di ricevimento”* e che, pertanto, alcun rilievo può assumere l'invio delle comunicazioni del 23.10.2023 e del 3.11.2023 da parte dell'arbitro (avvenuto

mediante pacchi consegnati tramite corriere), osservando che *“prima della ricezione delle richiamate comunicazioni nessun atto relativo alla procedura arbitrale, a partire da quello introduttivo, è stato notificato – in quanto parte – al Sig. Parte_1”*.

iv) Nullità della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 206/2005, non essendo stata pattuita a seguito di trattativa individuale, invece necessaria rivestendo egli la qualifica di consumatore, e comunque in assenza della specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

v) Omessa nomina dell’Arbitro secondo la volontà espressa dalle parti omessa indicazione nella clausola delle modalità di nomina degli Arbitri, pronuncia del lodo da parte della Camera Arbitrale di Milano quando, invece, la clausola indica la sede dell’Arbitrato in Treviso.

vi) Pronuncia del lodo oltre la scadenza del termine indicato dall’Arbitro, non essendo le due proroghe opponibili ad esso impugnante *“non parte del non arbitrato”*.

1.2. Pt_1 ha, quindi, chiesto che, apertasi la fase rescissoria, la domanda di pagamento di Controparte_1 venga respinta o comunque che il compenso dovuto all’appaltatrice sia ridotto dell’importo necessario per rimediare ai vizi di cui è responsabile.

2. Si è costituita Controparte_1 sollecitando il rigetto dei motivi di impugnazione, tra i quali quello sulla vessatorietà della clausola compromissoria in relazione al quale ha chiesto, in subordine, l’ammissione delle prove

testimonialiali già formulate nel giudizio arbitrale e ritenute superflue dall'Arbitro Unico.

1.3. Accolta l'istanza di inibitoria formulata da *Pt_1* in ragione dell'assenza di prova della predisposizione del testo contrattuale da parte di dell'impugnante o comunque di una trattativa sulla predetta clausola, con ordinanza del 21.1.2025 del Consigliere Istruttore è stata ammessa la prova per testi sui capitoli di prova n 1 a 4 della comparsa di costituzione con i due testi ivi indicati (il direttore dei lavori *Tes_1* ed il suo collaboratore di studio *Parte_2*).

1.4. Sentiti i due testi ammessi all'udienza del 13.3.2025 e respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare riproposta da *Pt_1* al termine della loro escussione, *Controparte_1* ha presentato in data 3.4.2025 istanza di revoca dell'ordinanza che ha sospeso l'efficacia esecutiva del lodo. Tale istanza, instaurato il contraddittorio con l'attore, è stata respinta con ordinanza collegiale del 24.6.2025.

1.5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.2.2026, svolatasi secondo modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del C.I. del 18.03.2025.

2. Appare opportuno preliminarmente ricordare lo svolgimento del giudizio arbitrale, avviato a seguito di domanda presentata in data 19.7.2023 da *[...]*

CP_1 presso la Camera Arbitrale di Milano. Si osserva, quindi, che:

- con comunicazione del 24.07.2023, trasmessa tanto a *Controparte_1* quanto a *Pt_1* presso lo studio dei propri legali, la Camera Arbitrale di

Milano, protocollata la procedura al n. ARB/23/00079, rendeva noto che al procedimento instaurato con atto del 18.07.2023 doveva applicarsi il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, in vigore dal 01.03.2023 (doc. 18 convenuto), in forza di apposita convenzione tra la Camera Arbitrale di Milano e la Curia Mercatorum (per effetto della quale a partire dal 01.01.2023 l' *Controparte_3* aveva cessato l'attività diretta di amministrazione dei procedimenti arbitrali, attualmente amministrati dagli organi della Camera Arbitrale di Milano) e che, in particolare, considerato il valore della controversia, doveva seguirsi la *“Procedura di arbitrato semplificato di cui all’Allegato “D” al Regolamento”* (doc. 19 convenuto).

- con la predetta comunicazione la Camera Arbitrale di Milano assegnava alla parte convenuta un termine fino all'11.09.2023 per il deposito della propria risposta, significando che, in caso di mancato deposito, il procedimento sarebbe proseguito in sua assenza, in conformità al combinato disposto dell'art. 1.3 All. D e art. 11.4 del Regolamento e che il lodo avrebbe prodotto gli effetti riconosciuti dalla legge;

- con comunicazione del 14.09.2023, trasmessa ai legali delle due parti, la Camera Arbitrale di Milano rilevava il mancato deposito entro i termini della risposta del signor *Parte_1* e informava le parti della regolare prosecuzione del procedimento arbitrale in assenza del convenuto, comunicando altresì che il Consiglio Arbitrale avrebbe provveduto alla nomina dell'Arbitro Unico nel corso della riunione calendarizzata al giorno 20.09.2023 (doc. 20 convenuto);

- il Consiglio Arbitrale di Milano, con provvedimento n. 2230/12 del 20.09.2023, nominava quale Arbitro Unico del procedimento l'Avv. *Persona_2*, che rendeva dichiarazione di accettazione e indipendenza in data 25.09.2023, giuste comunicazioni datate 22.09.2023 e 25.09.2023 della Camera Arbitrale di Milano (docc. 21 e 22 convenuto).
- a questo punto, le parti venivano invitate a svolgere eventuali osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro i 5 giorni successivi (nessun rilievo od osservazione perveniva e, pertanto, l'Avv. *Persona_2* veniva confermata dalla Segreteria Generale della C.A.M. quale Arbitro Unico del procedimento arbitrale conformemente a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Arbitrale):
- la prima udienza per la procedura, diretta alla formale costituzione del Tribunale Arbitrale ed alla definizione del calendario procedurale, veniva programmata mediante piattaforma Zoom per il giorno 16.10.2023 alle ore 15:00, giusta comunicazione della Camera Arbitrale di Milano, trasmessa in data 05.10.2023 tanto a parte attrice quanto al convenuto, venendo le parti altresì informate circa la possibilità di presenziare alla riunione personalmente (doc. 24 convenuta);
- all'udienza in videoconferenza del 16.10.2023 alle ore 15:00 comparivano l'avv. Colledan ed il Geom. *Parte_3* quale titolare della società attrice, mentre nessuno compariva per parte convenuta;
- in tale udienza, l'Arbitro Unico, accertata l'identità dei presenti, dava, tra l'altro, atto che la sede dell'arbitrato sarebbe stata in Treviso, ferma restando la possibilità per l'Arbitro Unico di svolgere udienze o altri atti del procedimento in

un luogo diverso, in conformità a quanto disposto dall'art. 4.4 del Regolamento Arbitrale;

- nel corso di tale udienza parte attrice rilevava l'irregolare notifica dell'atto introduttivo, effettuata ai legali di *Parte_1* anziché alla parte personalmente, ed il Tribunale Arbitrale invitava la Segreteria Generale della C.A.M. a trasmettere entro i 5 giorni successivi all'udienza la domanda di arbitrato nonché il verbale di prima udienza al convenuto personalmente, presso il suo indirizzo di San Stino di Livenza (VE), via Morer delle Anime n. 16, assegnando a parte attrice termine fino al 30.10.2023 per il deposito di memoria illustrativa delle proprie domande di merito e delle istanze istruttorie, con l'indicazione degli eventuali testi e produzione di documenti ed a parte convenuta termine fino al 13.11.2023 per il deposito di memoria di costituzione e di replica recante la produzione o l'indicazione di eventuali prove contrarie (doc. 25 convenuta);

- la Segreteria Generale della C.A.M. provvedeva a notificare a *Parte_1*, presso l'indirizzo di San Stino di Livenza (VE), via Morer delle Anime n. 16, la domanda di arbitrato datata 18.07.2023 della *Controparte_1* [...] nonché il verbale relativo all'udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale svoltasi il 16.10.2023, giusta comunicazione prot. N. 7923/10 del 19.10.2023 (doc. 26 convenuta); - parte attrice, in data 27.10.2023, depositava dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano memoria autorizzata mediante cui, richiamatasi integralmente a quanto dedotto nella domanda introduttiva, formulava istanze istruttorie, chiedendo l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova ivi formulati ed indicando quali testi i signori Ing.

Tes_1 con Studio in Oderzo (TV) via D'Annunzio n. 6 e **CP_2**
[...], residente in Oderzo (TV), Via S. Maria Maddalena n. 51 (doc. 27
convenuta);

- con p.e.c. del 15.11.2023, l'Avv. Liut - difensore dell'impugnante nel presente
procedimento - scriveva alla Camera Arbitrale di Milano quanto segue: *"In
nome e per conto del Sig. **Parte_1** (C.F. **C.F._2**)
riscontro le Vostre R.A.R. ricevute il 23.10.2023 e il 03.11.2023. Prima della
ricezione delle richiamate comunicazioni nessun atto relativo alla procedura
arbitrale, a partire da quello introduttivo, è stato notificato – in quanto parte –
al Sig. **Parte_1** Per l'effetto la procedura così come ogni attività
relativa alla medesima, in difetto di notifica dell'atto introduttivo e di ogni altro
atto della procedura, devono ritenersi affetti da nullità insanabile, ex lege. Le
comunicazioni medio tempore ricevute dal sottoscritto da parte della Camera
Arbitrale di Milano devono ritenersi prive di validità e efficacia in difetto –
relativamente alla procedura – di conferimento di incarico di rappresentanza e
difesa da parte del Sig. **Parte_1** nonché di elezione di domicilio dello
stesso alla PEC **Email_1** Distinti Saluti. Gianluca
Liut Avvocato"*;

- veniva fissata udienza al 04.12.2023 alle ore 10:00, mediante piattaforma
Zoom, volta a consentire alle parti di prendere posizione in merito alla
comunicazione dell'Avv. Liut (doc. 29 convenuto);

- all'udienza del 04.12.2023, svoltasi mediante collegamento audio-video,
dinanzi al Tribunale Arbitrale della C.A.M., nessuno compariva per parte
convenuta in arbitrato;

- con ordinanza n. 2 del 09.01.2024, il Tribunale Arbitrale ammetteva la prova per testi su due dei tre capitoli di prova, fissando l'udienza di escussione testi al 25.01.2024 alle ore 15:00, decidendo, quanto alle comunicazioni al signor **Parte_1**, al fine di garantire il pieno e completo contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale, di continuare a comunicare alla parte convenuta tutti gli atti, i verbali, le ordinanze e i provvedimenti del procedimento *de quo* (così superando l'opposizione dell'attrice, che riteneva non necessarie tali ulteriori comunicazioni);
- col medesimo provvedimento veniva altresì avanzata istanza alla Segreteria Generale per la proroga del termine per il deposito del lodo, originariamente in scadenza al 16.01.2024 e successivamente prorogato con comunicazione prot. n. 7923/15 al 15.03.2024 (doc. 31 convenuta);
- il 25.01.2024 alle ore 15:00 si teneva, mediante piattaforma Zoom, l'udienza in videoconferenza di escussione testi, il cui verbale, conformemente a quanto previsto nell'ordinanza n. 2 del 09.01.2024 del Tribunale Arbitrale, veniva notificato al signor **Pt_1** non comparso all'udienza del 25.01.2024 (doc. 34 convenuta);
- con ordinanza n. 3 del 14.02.2024 l'Arbitro Unico invitava le parti a prendere posizione in merito alla validità della clausola compromissoria di cui all'art. 10 "Controversie" del Contratto di appalto di cui al doc. 4, anche in relazione alle disposizioni inerenti i contratti dei consumatori di cui al D. Lgs. n. 206/2005, fissando, per la discussione, l'udienza del 27.02.2024 ad ore 11:00 e invitando la Segreteria Generale della C.A.M. a trasmettere l'ordinanza anche alla parte convenuta personalmente (doc. 35 convenuta);

- tale udienza veniva in seguito differita al giorno 06.03.2024 alle ore 16:00, come da ordinanza n. 4 del 23.02.2024 (doc. 36 convenuta);
- in data 29.02.2024, il convenuto in arbitrato, signor *Parte_1*, interveniva personalmente nel procedimento arbitrale, depositando a mezzo p.e.c. una serie di osservazioni in merito a quanto emerso in seguito all'udienza di escussione testi del 25.01.2024 (v. doc. 37 convenuta);
- all'udienza in videoconferenza del 06.03.2024, ove non partecipava nessuno per parte convenuta, il legale di *Controparte_1* osservava che il contratto era stato redatto dal committente e non dall'impresa edile professionista e tutte le clausole erano state oggetto di trattativa individuale; chiedeva, quindi, ammettersi prova testimoniale sulla questione concernente la redazione del Contratto d'Appalto ad opera dell'Ing. *Tes_1* all'uopo incaricato dallo stesso *Pt_1* citando il professionista come teste;
- l'Arbitro Unico, dopo aver invitato parte attrice al deposito di eventuale documentazione inerente alle circostanze dedotte, si riservava sulle istanze istruttorie (doc. 38 convenuta) e con ordinanza n. 5 del 14.03.2024, ritenendo la predisposizione del contratto da parte del convenuto provata per *tabulas* (v. corrispondenza intercorsa fra le parti), rigettava tale richiesta, chiedendo, inoltre, alla Segreteria Generale la proroga del termine per il deposito del lodo al 30.04.2024, che veniva concessa giusta comunicazione prot. n. 7923/21 (doc. 39);
- in data 29.04.2024 il Tribunale Arbitrale, a definizione del procedimento, depositava il lodo arbitrale, che così pronunciava:

“1. In parziale accoglimento delle domande di Controparte_1

[...] [...] condanna il signor Parte_1 [...] al pagamento in favore di

Controparte_1 della somma complessiva di € 32.460,45

oltre IVA e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del dovuto fino al 18 luglio 2023, ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 19 luglio 2023, data di introduzione del presente procedimento arbitrale, fino al saldo;

2. Rigetta la domanda di parte attrice relativamente agli importi per i lavori in economia di cui alle fatture azionate;

3. Pone le spese del procedimento [...] a carico per 1/4 di parte attrice e per 3/4 di parte convenuta e conseguentemente condanna parte convenuta al rimborso a parte attrice della misura così determinata;

4. Pone le spese di difesa [...] nella misura di 1/4 a carico di [...] CP_1 e di 3/4 a carico di Parte_1 e conseguentemente condanna parte convenuta al rimborso a parte attrice della misura così determinata;

5. Pone le spese di attivazione della procedura di negoziazione assistita [...] interamente a carico di parte convenuta e conseguentemente condanna parte convenuta all'integrale rimborso in favore di parte attrice delle stesse.”.

3. Venendo ora ai motivi di impugnazione, osserva innanzitutto il Collegio che l'art. 10 del contratto d'appalto sottoscritto in data 30.10.2021 tra le odierne parti in causa prevede che “Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà risolta in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum”.

La clausola in questione, mediante il rinvio al citato Regolamento, esprime in maniera chiara la volontà delle parti di devolvere tutte le controversie afferenti al

rapporto contrattuale alla competenza arbitrale. D'altro canto, l'attore non ha mai neppure indicato quale diverso significato la clausola in esame – che significativamente ha come titolo “*Controversie*” – potesse assumere.

Il primo motivo è, pertanto, respinto.

4. Il rilievo – oggetto del secondo motivo – circa la mancanza di specificazione in ordine al “*fatto se si tratta di Mediazione o di Arbitrato*” è privo di pregio. Invero, il Regolamento cui le parti hanno fatto riferimento aveva come denominazione quella di “*Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum*” e si componeva di due sezioni (una dedicata alle procedure di Mediazione ed una a quelle di Arbitrato) applicabili in relazione alla procedura prescelta dalla parte istante (è, peraltro, evidente che, trattandosi di clausola che, come detto sopra, disciplina le “*Controversie*”, la Sezione del Regolamento richiamata fosse quella inerente il giudizio arbitrale).

Non si comprende poi la contestazione in ordine alla “*omessa indicazione della conoscenza e dell’approvazione del Regolamento da parte di* Pt_1”. In termini generali, deve infatti evidenziarsi che l’indicazione di un atto o documento nel testo contrattuale fa presumere che ciascuna delle parti firmatarie ne sia a conoscenza, tanto più che l’attore non ha mai dedotto che l’approvazione del contratto d’appalto sia avvenuta “a sorpresa” (vale a dire, sottoponendogli per la firma un testo negoziale mai visto prima, epperò immediatamente da lui sottoscritto, senza così consentirgli di comprenderne il contenuto). Egli, come si dirà a proposito del quarto motivo, ha piuttosto sostenuto “solamente” che il contratto fosse stato predisposto dall’impresa odierna convenuta, ma tale circostanza risulta irrilevante ai fini della disamina di tale motivo di nullità

(fermo restando che, come si esporrà meglio nel prosieguo, neppure le modalità di conclusione del contratto ricordate da **Pt_1** corrispondono a quanto effettivamente accaduto).

5. Il terzo motivo risulta del tutto destituito di fondamento.

Invero, il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano – applicabile al caso di specie, ex art. 832, comma 3, c.p.c. in ragione di apposita convenzione stipulata tra i due organismi nel mese di ottobre del 2022, entrata in vigore il 01.01.2023 – prevede il deposito della domanda presso la Segreteria della Camera Arbitrale e la sua notifica (a cura della medesima Segreteria) alla parte personalmente, ciò che è avvenuto nel caso di specie sia pure a seguito di rinnovazione della notifica disposta in prima udienza su istanza dell’attrice in arbitrato. Lo stesso Regolamento precisa (art. 10) che è facoltà (non obbligo quindi) dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto.

Peraltro, **Pt_1** con le comunicazioni di cui si è detto sopra (una dell’avv. Liut che si è dichiarato suo difensore ed una da lui redatta personalmente) ha dimostrato di avere avuto piena conoscenza del procedimento sicché nulla gli avrebbe impedito di costituirsi in quel giudizio, facendo valere, secondo le modalità prescritte dal citato Regolamento, le sue ragioni.

Non pertinenti sono i precedenti giurisprudenziali citati da **Pt_1** alle pagg. 24-25 dell’atto introduttivo del giudizio (relativi a controversie in cui si discuteva, ad esempio, della mancanza di avviso di ricevimento della raccomandata o della procura del difensore), mentre, invece, va ribadito (cfr. Cass. sez. 1 , sentenza n. 8331 del 04/04/2018) che ciò che conta è che venga rispettato il principio del contraddittorio “ *nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di*

consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.“, ciò che, per quanto sopra ricordato in ordine allo svolgimento del procedimento arbitrale, è stato garantito, avendo scelto, invece, **Pt_1** di rimanere estraneo a quel giudizio.

Pertanto, anche ad ammettere che la notifica della domanda arbitrale fosse irregolare, l'intervento, nei termini sopra descritti, dell'avv. Liut in rappresentanza di **Pt_1** e della parte personalmente avrebbe determinato la sanatoria dell'atto nullo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (l'attore del presente giudizio neppure spiega per quale motivo la nullità così eventualmente prodottasi dovrebbe essere considerata insanabile).

5. Il quinto motivo, con il quale sono state censurate le modalità di nomina dell'arbitro, va respinto sulla base del preliminare rilievo che la nomina degli arbitri secondo forme e modalità diverse da quelle previste nei capi I e IV del titolo VIII del libro IV del Codice Civile va dedotta nel giudizio arbitrale (al quale, si ripete, **Pt_1** non ha volontariamente partecipato), fermo restando che il Regolamento della Camera Arbitrale contiene una compiuta disciplina della nomina degli arbitri (articoli 14 e 15) non oggetto di alcun rilievo da parte dell'impugnante.

6. Quanto al sesto motivo, si rileva assorbente la circostanza che la nullità del lodo per pronuncia dopo la scadenza del termine stabilito può essere fatta valere ex artt. 829, comma 1, n. 6 e 832 c.p.c., purché la parte interessata abbia

notificato all'Arbitro ed alle altre parti, prima della deliberazione del lodo, l'intenzione di far valere la decadenza (ciò che non è avvenuto).

Sia pure per completezza, si osserva che la pronuncia del lodo è comunque avvenuta nel pieno rispetto di quanto prevede l'art. 36 del Regolamento Arbitrale, che consente la proroga del termine, anche d'ufficio, da parte della Segreteria Generale (ciò è quanto successo: l'iniziale termine del 16.01.2024 è stato prorogato da tale organismo dapprima sino al 15.3.2024 per effetto delle richieste istruttorie di *Controparte_1* e, quindi, sino al 30.4.2024 in conseguenza dell'intervento "personale" di *Pt_1* .

7. In ordine al quarto motivo di impugnazione, si rilevano decisive le risultanze dell'istruttoria testimoniale, che possono essere valutate da questo Collegio attesa l'infondatezza, per le ragioni che si vanno ora ad esporre, di tutte le preliminari eccezioni di incapacità/nullità delle testimonianze ed inammissibilità dei capitoli di prova formulate da *Parte_1*

7.1. Innanzitutto, conformemente a quanto già deciso dal C.I. con i provvedimenti assunti in corso di causa, va respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare.

7.1.1 Va sul punto ricordato che (cfr. Cass. Sez. L , ordinanza n. 26044 del 07/09/2023) l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti,

ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza; né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni.

7.1.2. Osserva al riguardo il Collegio poi che nessuno dei testi escussi era parte del giudizio che si è concluso con il lodo impugnato e, pertanto, non avrebbe potuto essere convenuto o intervenire nel presente giudizio che vede come uniche (necessarie) parti l'appaltatrice ed il committente (gli unici soggetti che sono stati parti del procedimento arbitrale).

7.1.3. La posizione dell'ing. **Pt_1** – convenuto nel procedimento per A.T.P. dall'odierno impugnante che, peraltro, non ha mai proposto nei suoi confronti un giudizio ordinario - può al più essere valutata secondo quanto *ex plurimis* osservato da Cass sez. 2, con ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 [*“La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)*].

7.2 Per quanto sopra detto, neppure le false dichiarazioni che, secondo l'attore, **Tes_1** avrebbe reso nel giudizio arbitrale, incidono, sulla capacità a testimoniare, trattandosi anche in tal caso di elementi potenzialmente rilevanti per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese.

7.3 Superata l'eccezione di nullità/incapacità a testimoniare del direttore dei lavori, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi a maggior ragione con riferimento al teste **CP_2** mero collaboratore di studio dell'ing. **Tes_1** nei cui confronti non sono mai state avanzate contestazioni di sorta da nessuna delle parti in causa. Tale teste non è, peraltro, portatore neppure di uno specifico interesse economico alla definizione della causa, avendo, invero, precisato (peraltro, a seguito di chiarimento richiesto dal difensore dell'impugnante) di ricevere mensilmente un compenso a forfait per le prestazioni svolte, tra cui anche quella per i lavori di cui è causa, e di essere già stato pagato per la collaborazione a suo tempo prestata.

7.4. Ulteriore questione sollevata da parte attrice è quella inerente l'inammissibilità dei primi tre capitoli di prova in quanto contrastanti con il contenuto dell'offerta professionale del 9.11.2021 redatta dall'ing **Tes_1** **Pt_1** invero, ha eccepito che *“Non vi è traccia delle quattro circostanze che avrebbero costituito oggetto dell'incarico professionale secondo **CP_1** indicate nel capitolo di prova n. 1”*.

La doglianza dell'impugnante risulta alquanto criptica e comunque risulta priva di fondamento.

Innanzitutto, deve evidenziarsi che oggetto delle testimonianze non è stata la prova del contenuto di una pattuizione intercorsa tra le parti in causa, sicché non

sono invocabili i limiti di cui all'art. 2721 e ss. cod. civ. (peraltro, neppure richiamati dall'impugnante), trattandosi piuttosto di provare un fatto storico (vale a dire l'avvenuta predisposizione del contratto d'appalto da parte del teste su incarico di **Pt_1** . Solo a tali fini può essere valutata l'asserita discrepanza che vi sarebbe rispetto al contenuto dell'offerta economica presentata dal professionista. Tale discrepanza, tuttavia, non sussiste in fatto dal momento che il contenuto della citata offerta è del tutto generico. Invero, in tale scritto non sono state individuate le specifiche attività che l'ing. **Tes_1** si impegnava a svolgere, posto che il citato documento si limita a fare riferimento ad una non meglio indicata *“prestazione professionale tecnica”* ed ai *“servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*. Non vi è, pertanto, alcun contrasto con l'offerta presentata dal teste.

Osserva poi il Collegio che la redazione della bozza di contratto d'appalto ben può costituire una prestazione accessoria che si inserisce in un incarico di più ampio oggetto. Tale evenienza risulta verosimile anche perché, come emerge dall'oggetto della citata lettera di offerta professionale, la prestazione tecnica commissionata al teste era *“connessa a interventi agevolati da Superbonus 110” di cui all'art. 119 del DL 34/20*”. Pertanto, si intuisce che l'attività del professionista si estendeva anche a tutte quelle incombenze di natura *“amministrativa”* prodromiche alla definizione ed alla realizzazione degli interventi e, quindi, al conseguimento del bonus fiscale.

7.5 Ritornando ai rilievi di falsità delle due deposizioni, ribadito che risulta erroneo il riferimento all'art. 246 c.p.c., trattandosi di questioni che incidono al più sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, le doglianze di parte attrice

risultano inidonee a minare anche solo la credibilità delle affermazioni fatte dal direttore dei lavori e dal suo collaboratore.

Si ricorda che **Pt_1** ha sostenuto la falsità delle dichiarazioni rese in ragione del fatto che i due testi nel giudizio arbitrale hanno affermato che le opere erano state regolarmente eseguite, mentre tale affermazione sarebbe stata sconfessata dagli esiti dell'A.T.P. nr. 2001/2023 R.G. del Tribunale di Pordenone che ha quantificato vizi di cui è responsabile l'impresa per Euro 11.713,56.

In disparte il fatto che il giudizio arbitrale riguardava una questione diversa da quella sulla quale verte il motivo di impugnazione (la prova delle prestazioni di cui l'impresa chiedeva il pagamento), parte attrice trascura di considerare che:

- quelle ricordate da essa impugnante sono le risultanze di un accertamento istruttorio la cui correttezza non è stata vagliata da nessun Tribunale (e la stessa parte attrice, sia pure per ragioni che non è necessario approfondire, ritiene quell'elaborato non condivisibile, tanto che ha chiesto che, aperta la fase rescissoria, questa Corte disponga un'altra consulenza tecnica);
- l'asserita falsità è stata affermata in relazione ad una valutazione di natura tecnica (la regolarità delle opere, come detto) e, quindi, non ad una circostanza di fatto, fermo restando che non può certo dirsi che la dichiarazione dei testi sia stata radicalmente sconfessata dagli accertamenti compiuti in sede di A.T.P. (l'ammontare dei costi di ripristino stimati dal C.T.U. nominato dal Tribunale di Pordenone risulta circoscritto se messo in relazione al complessivo importo dei lavori appaltati, pari ad Euro 93.579,19).

7.6. Approfondendo le questioni inerenti l'attendibilità dei due testimoni, si osserva che **Pt_1** si è limitato a sostenere, in tutti i suoi corposi scritti difensivi,

l'avvenuta predisposizione della clausola compromissoria da parte dell'impresa senza, tuttavia, allegare in modo analitico le diverse circostanze nelle quali si sarebbe addivenuti alla stipula (es. tempo, luogo e modalità di consegna del testo contrattuale da parte di *Controparte_1* tempo intercorso tra la consegna del testo e la sua approvazione). Non vi è, quindi, una specifica ricostruzione dei fatti che possa essere "opposta" alle dichiarazioni rese dall'ing. *Tes_1* e dal suo collaboratore, i quali hanno poi descritto in modo dettagliato le fasi attraverso le quali le parti sono pervenute alla stipula del contratto d'appalto. Osserva, ulteriormente, il Collegio che nessun documento prodotto in causa contrasta con la versione dei fatti dagli stessi resa, essendovi così molteplici elementi che corroborano la loro attendibilità. Infine, significativamente *Pt_1* non ha neppure chiesto che venisse sentita come teste la moglie che – come si è scoperto a seguito dell'istruttoria condotta dal C.I., – ha partecipato all'incontro che ha portato alla stipula del contratto (tale partecipazione non è stata nemmeno negata negli scritti conclusionali dell'attore).

7.7. Esaminando ora il contenuto delle deposizioni, osserva il Collegio che dalle dichiarazioni rese è emerso quanto segue:

- i) l'ing. *Tes_1* sottopose, per conto di *Parte_1* all'impresa la bozza del contratto d'appalto (materialmente redatta dal collaboratore di studio geom. *CP_4* servendosi di un modello usato per la generalità degli appalti nei quali il direttore dei lavori svolge la sua opera);
- ii) tale bozza, contenente la clausola compromissoria, prima del suo invio a mezzo mail all'impresa, venne letta dal direttore dei lavori e spiegata a *Pt_1*

iii) il testo contrattuale venne discusso con l'appaltatore che interloquì in ordine alla data di inizio lavori, alla misura del compenso ed alle modalità di pagamento, senza, invece, formulare alcun rilievo sulla clausola compromissoria;

iv) ricevute le osservazioni dell'impresa, l'ing. *Tes_1* *Pt_1* e la di lui moglie nonché *Parte_3* per l'impresa odierna convenuta si trovarono presso l'ufficio del direttore dei lavori per la trattativa finale che portò alla stipula del contratto.

7.8. Nel caso di specie, quindi, si è pervenuti all'accordo secondo modalità diametralmente opposte a quelle prese in considerazione dal d.lgs n. 205/2006: invero, la clausola compromissoria è stata predisposta dal committente/consumatore ed accettata, senza modifiche o contropartite, dall'appaltatrice (all'evidenza non interessata a discutere su un aspetto del rapporto che per essa era del tutto marginale).

7.9 Infine, non pertinente è il richiamo agli articoli 1341/1342 c.c. pure effettuato da *Pt_1* giacché il contratto di cui è lite non è destinato a regolamentare una seria indefinita di rapporti, bensì un singolo rapporto. Nel caso di specie, il direttore dei lavori si è avvalso di una mera bozza il cui contenuto viene di volta in volta adattato (e non può che essere così visto che, ad esempio, i lavori da compiere, il relativo compenso, le date di inizio e fine lavori necessariamente mutano).

Peraltro, *Pt_1* non potrebbe eccepire la nullità codicistica, quand'anche esistente, essendo stato proprio lui a predisporre, per il tramite del suo tecnico, la clausola compromissoria.

Quindi, anche tale motivo è respinto.

8. Rigettati tutti i motivi di impugnazione, la fase rescissoria non si apre e la validità del lodo risulta confermata.

9.1. L'esito della lite determina la soccombenza dell'attore, tenuto a rifondere le spese dell'impresa che vengono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000. Tenuto conto dell'attività svolta (vi è stata assunzione delle prove testimoniali e sono stati promossi due sub-procedimenti), si liquidano per il presente giudizio Euro 9.991,00 per compenso chiesti dalla convenuta oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (nulla, invece, per le spese di trasferta in quanto il difensore dell'appaltatrice ha il proprio studio nel Comune di Motta di Livenza in Provincia di Treviso, che è ricompreso nel distretto di questa Corte d'Appello, sicché si deve escludere che vi sia stato ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55 del 2014 un trasferimento *“fuori dal luogo ove svolge la sua professione in modo prevalente”*).

Non vanno liquidate le spese del procedimento di negoziazione assistita, esperito prima del giudizio arbitrale, indicate nella nota del 28.01.2026 depositata dall'avv. Colledan, in quanto l'appaltatrice avrebbe dovuto chiederne la rifusione all'Arbitro e, nel caso di omessa liquidazione, formulare specifico motivo di impugnazione.

9.2 Stante il rigetto dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a

titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* avverso il lodo arbitrale pronunciato in Milano in data 24.4.2024, la rigetta e:

- condanna *Parte_1* a rifondere le spese di *Controparte_1* [...] che liquida in Euro 9.991,00 per compenso oltre a IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di *Pt_1* [...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Venezia, 10 marzo 2026

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca Marani

Il Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

.